REGOLAMENTO (CE) N. 322/2009 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2009

relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi negli alimenti per animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ([1]), in particolare l'articolo 3 e l'articolo 9 D, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ([2]), in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.

(2) L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate, prima della data di applicabilità di detto regolamento, a norma della direttiva 70/524/CEE.

(3) Le domande di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicabilità del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4) Le osservazioni iniziali sulle domande di autorizzazione, secondo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicabilità del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande devono pertanto continuare a essere trattate a norma dell'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

(5) L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da *Bacillus subtilis* (LMG S-15136) è stato autorizzato provvisoriamente per le galline ovaiole dal regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione ([3]) ed è stato autorizzato a tempo indeterminato per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione ([4]), per i suinetti (svezzati) dal regolamento (CE) n. 1206/2005 della Commissione ([5]), per i suini da ingrasso e i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 516/2007 della Commissione ([6]) e per 10 anni per le anatre dal regolamento (CE) n. 242/2007 della Commissione ([7]). A sostegno di una domanda di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico sono stati presentati nuovi dati in relazione alle galline ovaiole. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato enzimatico a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato I del presente regolamento.

(6) L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi, prodotto da *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135) è stato autorizzato provvisoriamente per le galline ovaiole, i suini da ingrasso e i suinetti svezzati dal regolamento (CE) n. 1436/1998 della Commissione ([8]) ed è stato autorizzato a tempo indeterminato per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione ([9]) e per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 828/2007 della Commissione ([10]). A sostegno di una domanda di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico sono stati presentati nuovi dati in relazione alle galline ovaiole e ai suinetti svezzati. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato enzimatico a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato II del presente regolamento.

(7) L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi e endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da *Penicillium funiculosum* (IMI SD 101) è stato autorizzato provvisoriamente per i suinetti (svezzati) e le anatre da ingrasso dal regolamento (CE) n. 2148/2004 ed è stato autorizzato a tempo indeterminato per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1259/2004, per le galline ovaiole e i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 943/2005 della Commissione ([11]) e per i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1206/2005. A sostegno di una domanda di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico sono stati presentati nuovi dati in relazione alle anatre da ingrasso e ai suinetti svezzati. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato enzimatico a tempo indeterminato, alle condizioni indicate nell'allegato III del presente regolamento.

([1]) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.
([2]) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
([3]) GU L 57 del 2.3.2005, pag. 3.
([4]) GU L 239 del 9.7.2004, pag. 8.
([5]) GU L 197 del 28.7.2005, pag. 12.
([6]) GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 22.
([7]) GU L 73 del 13.3.2007, pag. 1.
([8]) GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15.
([9]) GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24.
([10]) GU L 184 del 14.7.2007, pag. 12.
([11]) GU L 159 del 22.6.2005, pag. 6.